



**BONACINA
BUSSINI**

Studio legale associato

N. 569/20 R.G. TRIB.

N. 36917/18 RGNR

ORIGINALE

BB-LEX.IT

sentenza N. 15528/23

del 03.11.2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE TERZA PENALE
G.O.T. Dott.ssa Fabiola Colombo

All'udienza del 03.11.2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

██████████ nato a ██████████, residente ed elett. dom.to in ██████████ via ██████████ libero non comparso; assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Stefano Bonacina del Foro di Milano (atto del 25.01.2019),

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 10 ter D.Lgs. 74/00 perché, in qualità di amministratore unico della società ██████████ (c.f. ██████████ con sede legale a ██████████ via ██████████ per il periodo di imposta 2015, non versava entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'ammontare di €. 378.859,00 (e dunque per un ammontare superiore a 250.000,00 euro).

Compresso in Milano, il 27 dicembre 2016, termine previsto per il pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo.

Conclusioni delle parti:

P.M.: assoluzione dell'imputato.

DIFESA IMPUTATO: assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 1/12/23

Visto

Milano, 5/12/23

IL SOST.PROC.GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

Il

Estratto a :

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri
- c) Questura
- d) Prefettura
- e) Recupero crediti

Il

Redatta scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale

del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfezzazione

il

Campione Penale

Art.



Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 03.05.2019, l'imputato [REDACTED] è stato citato a comparire all'udienza del 12.02.2020 per rispondere del reato di cui all'art. 10 ter D.Lgs. 74/00 per avere omesso il pagamento dell'acconto IVA nei termini di legge, con riferimento all'anno di imposta 2015.

All'udienza del 12.02.2020 l'imputato, non comparso senza addurre un legittimo impedimento, è stato dichiarato assente e, aperto il dibattimento, il Giudice, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti ed in accoglimento della richiesta della difesa, ha rinviato il processo onde consentire all'imputato di proseguire nel piano rateale di pagamento del debito tributario concordato con l'A.E.

All'udienza del 02.10.2020 la difesa dell'imputato ha prodotto ulteriore documentazione relativa al pagamento rateale del debito tributario ed il processo, a seguito di successivi rinvii per verificarne la continuità, è approdato all'udienza del 21.10.2022 nel corso della quale la difesa ha rappresentato la non accettazione, da parte dell'A.E., del piano di concordato ed ha riferito circa la possibilità di vendita dell'azienda ad un nuovo gruppo societario.

All'udienza del 27.01.2023, preso atto della mancata cessione dell'azienda, il Giudice ha rinviato il processo per la celebrazione dell'istruttoria dibattimentale.

All'udienza del 12.05.2023 sono stati escussi i testi [REDACTED], richiesto dal P.M., [REDACTED] e [REDACTED] indicati dalla difesa e l'imputato, del quale è stata revocata l'assenza, ha reso dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 06.10.2023, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno formulato le rispettive conclusioni ed il Giudice ha rinviato per eventuali repliche all'udienza del 03.11.2023 nel corso della quale, in assenza di repliche ed effettuata la camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il fatto contestato.

[REDACTED] è imputato del reato previsto dall'art. 10 ter D.Lgs. 74/00 perché, quale amministratore unico della società [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], ha omesso di versare l'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale relativa all'anno 2015 (per l'importo di €. 378.859,00, superiore al tasso soglia).

2. Il quadro probatorio.

La ricostruzione dei fatti oggetto del presente processo è stata operata sia attraverso la documentazione prodotta dal P.M. (dichiarazione IVA riferita al periodo di imposta oggetto di imputazione, avviso di pagamento del 23.05.2018 ed allegati, visura camerale storica della società e scheda anagrafica fiscale) e dalla difesa (memorie difensive e documentazione relativa ai parziali pagamenti d'imposta; istanza di ammissione al concordato preventivo e relativo piano; ampia documentazione attinente alle vicende societarie ed alla crisi del settore; bilanci e note integrative dal 2015 al 2020), sia attraverso l'esame dei testi richiesti dalle parti.

L'istruttoria dibattimentale e le suindicate produzioni documentali hanno consentito di accertare, in primo luogo, che: a) l'imputato è stato amministratore delegato delle società [REDACTED], nell'anno di imposta incriminato; b) che in tale veste ha omesso di versare l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno 2015 per l'importo sopra indicato e superiore al tasso soglia previsto dalla legge.

Il fatto dell'omesso versamento dell'imposta dovuta è pacifico nella sua materialità, ed anzi ammesso dalla difesa anche con la memoria depositata in data 06.10.2023.

L'istruttoria, pertanto, si è sviluppata essenzialmente sull'analisi delle cause e delle circostanze che hanno determinato la condotta omissiva imputata.


3. L'esame del teste [REDACTED].

Escussa nel corso dell'udienza del 12.05.2023 la teste, funzionaria dell'A.E. che materialmente ha eseguito il controllo automatizzato sulla dichiarazione fiscale della [REDACTED], ha





riferito di avere accertato il mancato versamento dell'imposta relativa all'annualità 2015 per un importo superiore alla soglia di legge.




Ha, inoltre, accertato che la società intraprese un pagamento rateale del debito, versando 11 delle 20 rate concordate con l'ufficio, l'ultima delle quali in data 05.01.2021 dopo la quale, in mancanza di successivi versamenti, decadde dal beneficio.


Infine, ha riferito che la società ha contratto ulteriori debiti d'imposta anche in relazione a tutte le annualità successive al 2015 per le quali risultano dichiarazioni IVA, non corrisposta, per importi superiori al tasso soglia. 

3.1. L'esame del teste .


Il teste  è il dottore commercialista che si è occupato della preparazione dei bilanci della società  e dei relativi adempimenti fiscali sino a tutto il 2019.

In tale veste, ha potuto constatare che nel corso dell'anno di imposta 2015, a fronte di un fatturato di poco superiore ai 9 milioni di euro, risultavano crediti non riscossi per oltre 5 milioni e mezzo, così come è possibile evincere anche dall'esame del bilancio e dalla relativa nota integrativa prodotti dalla difesa.



Detto squilibrio, ripetutosi poi anche negli anni seguenti, caratterizzato da *"un'esposizione creditoria molto elevata rispetto al fatturato"*, ha determinato una crisi di liquidità, invero accentuata anche dalla crisi del settore di , che, soprattutto per conto di enti operanti nella , costituiva il *core business* della società .

In particolare, il teste ha riferito che a partire dall'anno 2015 le grandi aziende del settore tardavano i pagamenti al punto che, ricorda, in un caso il debito contratto venne saldato a fronte del trasferimento in proprietà di un immobile, del valore di circa €. 300.000 che, se da un lato arricchì il patrimonio della , dall'altro non aiutò a risolvere la crisi di liquidità.

Situazione di difficoltà che, pur leggermente migliorando negli anni successivi, ricevette un ulteriore aggravamento dovuta alla crisi globale legata alla pandemia da Covid.

Il teste, inoltre, ha ricordato sia pur genericamente di finanziamenti personali effettuati dall'imputato per immettere liquidità nei conti sociali. 



3.2. L'esame del teste .





Il teste  ha rivestito l'incarico di sindaco della  nel periodo dal 2013 al 2019 e, in riferimento alla relazione di bilancio dell'anno 2015, ha rilevato un progressivo aggravamento della situazione finanziaria della società dovuta, in larga misura, alla mancata riscossione di crediti andata vieppiù peggiorando negli anni successivi a ragione di un calo del fatturato e dei mancati pagamenti da parte dei clienti.




Il teste, infine, ha riferito che l'imputato, al fine di contribuire personalmente a ridurre l'impatto della crisi della società, rinunciò al compenso quale amministratore nel corso dell'anno 2020 e, inoltre, *"accettò la proposta di erogazione di un finanziamento di 90.000 euro, in assemblea"*².

3.3. Le dichiarazioni spontanee dell'imputato.

L'imputato ha inteso rendere spontanee dichiarazioni nel corso delle quali ha ricostruito le ragioni del mancato versamento dell'IVA per l'anno di imposta 2015, oggetto del presente processo.

Ha riferito che, nel 2015, si è manifestata la crisi del marchio , fino a giungere alla completa dismissione dell'attività commerciale in Italia che, all'epoca, costituiva quasi il 50% del fatturato della .

Contemporaneamente, altri due importanti clienti della società -  e , anch'essi operanti nella  - dovettero affrontare una crisi che ritardò di molto i pagamenti alla , determinando una forte riduzione della liquidità disponibile.

L'imputato, ha altresì ricordato che, per far fronte ai propri debiti, la  compensò il proprio scoperto, per  000 euro, trasferendo alla  la proprietà di

¹ trascrizione udienza 12.05.23, pg. 6

² trascrizione udienza 12.05.23, pg. 10; si veda, inoltre il doc. 32, prodotto dalla difesa all'udienza del 12.05.23.



una unità di vendita sita in [REDACTED] del valore di 320.000 euro circa, dilazionando nel tempo il pagamento del debito residuo.

La grave crisi di liquidità che ha colpito l'azienda, esposta per oltre 7.500.000 euro, ha impedito il pagamento delle imposte.

La situazione, ha riferito l'imputato, è andata migliorando nel corso del 2018 ed i segni di ripresa hanno indotto la richiesta di rateizzazione del debito tributario, onorato (come peraltro provato anche documentalmente e confermato dalla testimonianza resa dal funzionario A.E.

[REDACTED]) sino all'insorgere della pandemia che, con la chiusura dei [REDACTED] maggiori clienti della società, non ha consentito di proseguire nei pagamenti³.

Le scelte conseguenti furono quelle di ridurre "in alcuni casi anche del 70%" i compensi degli amministratori; di chiudere la sede di [REDACTED] mantenendo solo un ufficio di rappresentanza in coworking poiché "i nostri clienti hanno sede legale prevalentemente a [REDACTED]" e trasferire la sede legale della [REDACTED] a [REDACTED]; di immettere capitale personale per finanziare l'attività aziendale; di richiedere il concordato in continuità nel 2021, poi non ammesso dal Tribunale di [REDACTED], nelle cui more dovette peraltro essere sospeso ex lege il pagamento dei debiti erariati.

Inoltre, ha dichiarato ancora l'imputato, "ho continuato a versare quello che potevo per poter continuare a pagare quelli che erano i dipendenti e alcuni fornitori strategici, fondamentali per la continuità della nostra attività" sino a "rinunciare alla casa di famiglia che è stata venduta" ed il cui ricavato è stato destinato al pagamento dei dipendenti, dei fornitori e del TFR di alcuni dipendenti dimessi sicché "non eravamo assolutamente nelle condizioni di poter pagare l'IVA"⁴.

4. La qualificazione giuridica del fatto: l'art. 10 ter D.Lgs. 74/00.

L'art.10 ter D.Lgs. 74/00 configura un reato proprio di tipo omissivo istantaneo la cui condotta consiste nel mancato versamento dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad €. 250.000,00, entro il termine del 27 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

La natura istantanea del reato, inoltre, rende irrilevante ai fini del superamento del tasso soglia l'eventuale successivo pagamento rateale di parte del debito IVA.

La ratio della norma consiste, come anche recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel punire il contribuente che, pur essendosi riconosciuto debitore nei confronti dell'Erario, non abbia versato quanto dal medesimo dichiarato dovuto⁵.

L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà del soggetto agente di omettere il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale e per un importo superiore al tasso soglia, configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte.

La prova del dolo è, pertanto, insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto dovuto a titolo di imposta.

5. La sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Nel caso in esame pare indubbia la sussistenza dell'oggetto materiale della condotta posto che la dichiarazione annuale IVA presentata dalla [REDACTED] (prodotta dal P.M. all'udienza del 12.05.2023) ha quantificato l'imposta a debito per un importo superiore al tasso soglia, pacificamente e per stessa ammissione dell'imputato non versato nei termini di legge.

L'elemento soggettivo del reato, rilevato che l'imputato alla scadenza del termine per il versamento dell'IVA rivestiva la carica di amministratore della società, è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità poiché "la scelta di non pagare prova il dolo; i motivi della scelta non lo escludono"⁶.

³ trascrizione udienza 12.05.2023, pg. 12: "...A quel punto essendo il nostro mercato primario, oltre il 70% del nostro fatturato viene fatto coi [REDACTED]...al di là della crisi di questi tre grandissimi clienti i [REDACTED] per due anni sono stati prevalentemente chiusi, di conseguenza hanno annullato quello che era l'investimento in [REDACTED], tutte quelle attività che noi ovviamente andavamo a svolgere..."

⁴ trascrizione udienza 12.05.2023, pg. 12-13.

⁵ Cass. pen. sez. III, 10.08.2021, n. 31367

⁶ Cass. pen. sez. III, 16.07.2020, n. 21158



La stessa difesa dell'imputato, con la memoria depositata all'udienza del 06.10.2023, nonché l'imputato stesso nel corso delle dichiarazioni spontanee ed i testi di parte, nel condensare e documentare le ragioni della crisi che ha colpito l'azienda a causa della mancata riscossione di crediti, hanno evidenziato la necessità di destinare la ancorché scarsa liquidità esistente al pagamento degli stipendi dei lavoratori e dei fornitori essenziali per la prosecuzione dell'attività e nell'ottica della continuità aziendale, a scapito del pagamento del debito tributario già maturato.

Tale circostanza rende sussistente, a parere del Tribunale, il dolo generico richiesto dalla fattispecie in esame poiché, in primo luogo, *"in tema di reati tributari, la sussistenza del dolo non viene esclusa nel caso di omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale, poiché l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme, e, il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi"*⁷.

Ed ancora, sempre con riguardo all'elemento soggettivo del reato, *"in tema di omesso versamento dell'IVA l'inadempimento non può essere giustificato, dall'utilizzo delle somme per il pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, poiché non v'è preferenza dei crediti di lavoro dipendente rispetto ai crediti erariali. Infatti, se l'imprenditore potesse decidere di adempiere i debiti per il pagamento delle retribuzioni e di non adempiere quelli concernenti l'IVA, al fine di far proseguire l'attività aziendale, si scaricherebbe sull'Erario il costo economico del ritardo per la dichiarazione di insolvenza, con conseguente aumento dell'esposizione debitoria dell'impresa"*⁸.

6. La causa di forza maggiore.

La difesa, ripercorrendo le strategie di risanamento poste progressivamente in essere dall'imputato per fronteggiare la crisi di liquidità che ha colpito l'azienda, ha invocato la scriminante della forza maggiore ex art. 45 c.p. ovvero la carenza di dolo.

In sostanza, è stato rilevato come la crisi di liquidità della [REDACTED] abbia imposto all'imputato una scelta: o il pagamento degli oneri tributari o la garanzia, o quantomeno il tentativo, di dare continuità aziendale e di garantire la sopravvivenza dell'impresa.

Il Tribunale, tuttavia, non ritiene che nel caso in esame l'imputato abbia agito in uno stato di forza maggiore ex art. 45 c.p. tale da escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame.

La causa di forza maggiore, in termini generali, si configura come un evento, umano o naturalistico, che si pone al di fuori della sfera di dominio dell'agente e che sia tale da indurlo incoercibilmente ad una condotta che non può essergli giuridicamente attribuita.

Sicché, il permanere di un margine di scelta in capo al soggetto agente, esclude la forza maggiore proprio perché non esclude la *suitas* della condotta, attiva od omissiva.

L'inadempimento tributario, in particolare, può essere attribuito alla forza maggiore solo allorché risulti oggettivamente inesigibile e derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico, non nel caso di mera difficoltà nell'adempiere la condotta omessa⁹.

⁷ Cass. pen., sez. III, 07.03.2023, n. 37826; conforme Cass. pen., sez. III, 20.01.2023, n. 20667.

⁸ Cass. pen., sez. III, 24.03.2023, n. 30952; conforme Cass. pen., sez. III, 02.12.2022, n. 2613.

⁹ Cass. pen. sez. III, 24.02.2022, n. 22179: *"In tema di reato per omesso versamento IVA disciplinato dal D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-ter, ai fini dell'esclusione della colpevolezza, non basta invocare la crisi di liquidità. Sarà necessario dimostrare che la stessa non dipenda dalla scelta di non pagare il debito tributario per finanziare la continuazione dell'impresa. Infatti, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a causa di forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico"*. In senso conforme, Cass. pen. sez. III, 13.03.2020, n. 9960.



Ne discende, a parere del giudice, che poiché la forza maggiore postula l'individuazione di un fatto imponderabile, impreveduto ed imprevedibile, non si ritiene che le difficoltà economiche della [REDACTED] abbiano integrato la scriminante della forza maggiore.

L'esistenza di un obbligo giuridico di versamento progressivo delle somme alle scadenze previste dalla legge tributaria o, quantomeno, di un loro accantonamento finalizzato ad un versamento unico entro il termine previsto dalla legge penale fa sì che, per escludere l'oggettiva esigibilità della condotta, siano necessarie situazioni davvero eccezionali di mancanza assoluta di liquidità per ragioni imprevedibili e non rimproverabili all'imputato.

Quel che è emerso in dibattimento è che al momento delle scadenze annuali per il pagamento dell'IVA la società non versava in uno stato di assoluta illiquidità che, sola, esclude l'oggettiva esigibilità della condotta.

Pertanto, l'opzione dell'imputato di allocare la liquidità aziendale disponibile ad operazioni diverse dal pagamento dei tributi, ancorché finalizzate alla continuità aziendale ed al tentativo di superare la crisi, si pone al di fuori della forza maggiore e si manifesta comunque idonea ad integrare l'elemento soggettivo del reato.

La crisi di liquidità - così come, più in generale, la crisi dei mercati, le conseguenti difficoltà economiche, la riduzione del fatturato, la necessità di onorare i debiti contratti con fornitori e banche, il pagamento degli stipendi - pare riconducibile certamente a contingenze di mercato che l'imputato ha cercato di affrontare ma rimane comunque legata al rischio di impresa ed alle conseguenti consapevoli scelte dell'imprenditore.

7. L'inesigibilità soggettiva della condotta.

Posta l'insussistenza della causa esimente della forza maggiore e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato costituito dal dolo generico, per come in precedenza illustrato, ritiene il Tribunale di dover valutare se nella condotta omissiva dell'imputato sia configurabile un profilo di inesigibilità soggettiva della condotta lecita, incidente sul giudizio di colpevolezza.

Invero, la stessa giurisprudenza che giunge ad esiti assolutori "perché il fatto non costituisce reato" in casi analoghi a quello *de quo*, pur motivando la decisione con l'assenza del dolo, finisce in realtà per fondare la propria conclusione non già sull'esistenza di una condotta dell'agente inconscia, inconsapevole, involontaria, bensì sulla considerazione che quella condotta, per quanto volontariamente tenuta, debba ritenersi "imposta" al soggetto dalle circostanze contingenti ed eccezionali che questi si trovò ad affrontare.

Ciò, ad opinione del giudice ed in armonia con la migliore giurisprudenza sul punto, "è esplicativo non già dell'assenza del dolo, ma dell'inesigibilità soggettiva di una condotta diversa e, quindi dell'impossibilità di muovere un rimprovero all'agente, di ritenerlo, cioè, colpevolmente responsabile per quel fatto"¹⁰.

E', inoltre, da condividersi il principio per il quale "l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato non può limitarsi ad un riscontro decontestualizzato della volontarietà dell'azione o dell'omissione posta in essere, ma deve invece comprendere una generale valutazione di esigibilità soggettiva del comportamento doveroso, sulla scorta dell'incontestabile insegnamento secondo cui la colpevolezza, quale elemento indefettibile del reato, non è altro che l'insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per aver commesso un fatto antigiuridico"¹¹.

Deve, pertanto, valutarsi se la condotta omissiva del [REDACTED] pur volontariamente perseguita, sia stata imposta da circostanze tali da aver reso l'adempimento del precetto normativo *umanamente inesigibile*, con conseguente impossibilità di ritenerlo responsabile per i fatti contestati.

Una corretta esegesi del principio di colpevolezza, infatti, presuppone che la volontà delittuosa si formi in presenza di circostanze concomitanti normali, sulla base delle quali la condotta conforme al precetto sia pienamente esigibile.

Tale pretesa, al contrario, non potrebbe essere ritenuta tale in presenza di situazioni oggettive che rendano umanamente impossibile il rispetto del precetto normativo.

¹⁰ Tribunale Milano, sez. III penale, 15.12.2015, n. 13701.

¹¹ Tribunale Milano, sez. III penale, cit.



**BONACINA
BUSSINI**
Studio legale associato

Le risultanze dibattimentali, come condensate nei precedenti paragrafi che si richiamano, dimostrano che la condotta contestata all'imputato e la scelta di posporre il pagamento del debito tributario fu indotta da diversi elementi che, complessivamente considerati, depongono verso un giudizio di inesigibilità della condotta imposta dalla norma penale.

La società, infatti, nel 2016, subì un progressivo rilevante calo delle disponibilità liquide, necessarie per garantire la corretta gestione societaria, a causa della grave crisi che colpì all'epoca tre dei maggiori clienti della [REDACTED]; circostanza che trova conferma nella documentazione tratta da fonti aperte e prodotta dalla difesa all'udienza del 30.06.23, nonché dall'esame dei bilanci prodotti in data 12.05.23 che attestano, negli anni 2014 e 2015, crediti per oltre Euro 5.500.000,00 (a fronte di un fatturato di circa Euro 9.000.000,00) con conseguente sensibile riduzione della disponibilità finanziaria liquida.

La crisi di liquidità che colpì la società [REDACTED] e le documentate ragioni della stessa convergono verso un esito assolutorio fondato non tanto sull'insussistenza del dolo quanto, piuttosto, sull'assenza di colpevolezza dell'imputato, intesa come inesigibilità soggettiva della condotta doverosa omessa, in presenza delle circostanze concrete emerse nella loro oggettività durante l'istruttoria dibattimentale.

Può dirsi accertato, per come emerso in dibattimento e per come, peraltro, riconosciuto dalla stessa difesa, che l'imputato non si trovava al momento della scadenza del termine per il pagamento dell'IVA in una assoluta impossibilità di adempiere per mancanza di disponibilità di denaro, posto che decise di privilegiare il pagamento degli stipendi dei dipendenti e dei fornitori strategici, per garantire la continuità aziendale.

Appare, tuttavia, ugualmente assodato che tale scelta fu certamente imposta dalla concreta situazione nella quale si venne a trovare la società e che l'imputato cercò di affrontare variamente avviando, nel 2018 non appena migliorate le condizioni del mercato, la rateizzazione del debito tributario, onorando il versamento di 11 rate su 20, per circa Euro 247.000,00; e poi fronteggiando la successiva crisi pandemica - che oggettivamente non contribuì a migliorare le prospettive aziendali - attraverso: la riduzione, sino alla totale rinuncia, dei compensi percepiti quale amministratore; il ricorso agli ammortizzatori sociali; la riduzione dei costi aziendali (come la chiusura della sede di [REDACTED]; la riduzione di personale e l'accesso al credito bancario); la disposizione di un finanziamento soci personale di Euro 95.000,00, rinunciando al relativo rimborso; il ricorso alla procedura di concordato preventivo; il versamento periodico di ulteriori somme personali a titolo di trasferimento fondi in favore della società, anche dopo che il Tribunale fallimentare non accolse l'istanza.

Per tali ragioni, ritiene il Tribunale di dover escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo dell'inesigibilità soggettiva della condotta omessa, e pertanto di pervenire ad una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

[REDACTED] in ordine al reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

FISSA

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 03.11.2023



IL GIUDICE ONORARIO
dr.ssa Fabiola COLOMBO